



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento comunale per la raccolta differenziata

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 10-03-1995

Modificato con deliberazione C.C. n.7, del 13-2-2004: art 11 c. 8

AREA GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE

INDICE

- Articolo 1 – Campo d’applicazione
- Articolo 2 – Definizione
- Articolo 3 – Gestione di servizio
- Articolo 4 – Oggetto del regolamento
- Articolo 5 – Finalità del servizio di raccolta differenziata
- Articolo 6 – Principi generali e criteri di comportamento
- Articolo 7 – Requisiti per l’attuazione
- Articolo 8 – Localizzazione e siti dei contenitori
- Articolo 9 – Tipologia e caratteristiche dei contenitori
e dei cassonetti raccoglitori
- Articolo 10 – Modalità di conferimento nei contenitori
e/o campane stradali
- Articolo 11 – Modalità di conferimento e di raccolta differenziata
dei rifiuti pericolosi e speciali
- Articolo 12 – Raccolta differenziata della frazione umida e della
frazione secca dei rifiuti urbani
- Articolo 13 – Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
- Articolo 14 – Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e
carta, indumenti, legno, inerti, frigoriferi, componenti
elettronici e polistirolo di provenienza domestica
- Articolo 15 – Raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Articolo 16 – Modalità generali e frequenza di raccolta e trasporto
- Articolo 17 – Regolamento base per gestione di piattaforme di II°
Livello per la raccolta differenziata
- Articolo 18 – Vigilanza
- Articolo 19 – Obblighi, divieti e sanzioni
- Articolo 20 – Informazioni
- Articolo 21 – Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori
- Articolo 22 – Ordinanze e rinvio a leggi e regolamenti

Art.1 - CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, emanato, in attuazione dell'art. 2, comma 1 lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della legge regionale primo luglio 1993, n. 21, si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziati delle frazioni di rifiuti urbani, di cui all'art. 5, comma 2 della medesima legge regionale e di altre frazioni di rifiuti come da elenco seguente:

a) Rifiuti pericolosi:

a1) batterie e pile;

a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", o "F"

a3) prodotti farmaceutici inutilizzati scaduti o avariati;

a4) lampade a scarica e tubi catodici;

a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;

a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

b) Rifiuti liquidi:

b1) oli e grassi vegetali ed anomali residui della cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva.

c) Rifiuti organici compostabili:

c1) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;

c2) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

d) Rifiuti solidi:

d1) rifiuti ingombranti;

d2) materiali in vetro;

d3) contenitori in plastica;

d4) materiali in metallo;

d5) carta e cartone;

d6) frigoriferi e frigocongelatori e simili;

d7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;

d8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi.

e) indumenti;

f) legno, nelle forme avviabili al recupero;

g) inerti;

h) olio minerale esausto;

i) accumulatori per autoveicoli;

ed alle frazioni appartenenti ai:

l) rifiuti speciali assimilati agli urbani:

così come segue:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta

- metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura,
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lame di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili):
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, se non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica;
- residui qualificabili come rifiuti tossici e nocivi, se risultino (da apposita documentazione stabilita dal Comune in ottemperanza alle leggi vigenti) regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo anziché allo smaltimento, quindi sottratti alla disciplina di cui al D.P.R. n. 915/82 in forza degli art. 1, comma 2, e 12, comma 4, del D.L. 6.05.94 n. 279.

Art.2 – DEFINIZIONE

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- b) conferimento differenziato: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- c) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita

- attrezzatura o impianto;
- d) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
 - e) stoccaggio provvisorio: il deposito dei residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
 - f) servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
 - g) piattaforma per la raccolta differenziata: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata, che più dettagliatamente può essere definita;
 - h) cernita; Operazione svolta dagli addetti, all'interno della piattaforma per la raccolta differenziata, finalizzata all'aumento di quantità e qualità dei materiali recuperabili;
 - i) ecomobile: automezzo predisposto alla raccolta, nei paesi convenzionati con questo servizio, in tempi e luoghi prestabiliti dei R.U.P. e T/F;
 - l) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
 - m) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.

Art.3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Le attività inerenti la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto di cui all'art. 1 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 915, spettano al comune che le esercita direttamente o mediante le forme consentite dalle leggi vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/39 e dell'art. 8 del decreto del ministero per l'ambiente in data 29/05/91, specifiche attività di raccolta differenziata possono essere affidate ad enti ed organizzazioni del volontariato riconosciute, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
3. Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla provincia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 21/93.
4. I gestori dei servizi di raccolta differenziata devono essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla legge per le categorie di rifiuti trattati.

Art.4 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua alle disposizioni del presente regolamento, che ha per oggetto:

- a) la determinazione delle frazioni dei rifiuti urbani e degli assimilati soggette a raccolta differenziata;
- b) le modalità per determinare la localizzazione dei siti destinati all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- c) il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori, in cui viene conferita la frazione da raccogliere;
- d) gli utenti che possono accedere ai contenitori, impianti e strutture per la raccolta differenziata e

- quindi alle operazioni di conferimento;
- e) le modalità di conferimento da parte degli utenti;
 - f) le modalità di raccolta : tramite cassonetti e raccoglitori stradali, porta a porta, presso la piattaforma ecologica, ecomobile, ditte convenzionate;
 - g) la frequenza della raccolta;
 - h) la frequenza di svuotamento dei contenitori stradali;
 - i) la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori;
 - l) le sanzioni.

Art.5 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata deve essere finalizzato a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione , consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
 - f) favorire una diretta e responsabile partecipazioni dei cittadini in forma singola e associata, anche incentivando iniziative di volontariato sia nella sensibilizzazione che nelle fasi di raccolta.
2. Ai fini della diminuzione dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale inoltre promuove:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
 - b) iniziative promozionali, condotte in concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti durevoli in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - c) iniziative in genere di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
 - d) pubblicizzazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione (art. 9, comma 5 della l.r. 21/93)

Art.6 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento

dell'ambiente e del paesaggio;

- d) nel rispetto dell'art. 5 e dell'art. 6, lettere a), b), c) di questo regolamento, devono essere ricercate, individuate ed attivate le soluzioni più economiche nell'attività di conferimento e raccolta differenziata.

Art.7 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche quali- quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) dei sistemi di recupero;
 - e) dei sistemi di smaltimento finale;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

Art.8 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dall'ufficio o dal servizio comunale competente.
2. La localizzazione delle aree destinate alla costruzione di piattaforme ecologiche di II° livello è disposta dalla Giunta Comunale sentito l'ufficio tecnico e l'ufficio ecologia.
3. La localizzazione dei siti di cui al primo e secondo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte dell'ente gestore.
4. Per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata sono utilizzate le piattaforme e le piazzole per la raccolta differenziata ad esse funzionalmente abbinata e le stazioni di trasferimento così come previsto dall'art. 6, comma 5, della l.r. n. 21/93.
5. Al fine di predisporre adeguate strutture per la fattibilità e l'incremento delle diverse modalità di raccolta differenziata si stabilisce di norma, l'indicazione nella stesura del -P.L.-P.E.P.-P.I.P.-P.R. di siti per localizzazione di spazi e/o contenitori adibiti alla raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti. Gli spazi e/o i contenitori di cui sopra dovranno comunque essere a norma del presente regolamento.

Art.9 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E DEI CASSONETTI RACCOGLITORI

1. In ottemperanza alle direttive regionali in materia:
 - a) spetta al Comune, in accordo con l'Ente Gestore ed in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata, ed ad eventuali altre forme di raccolta;

- b) i contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta differenziata e dalla scritta che indichi la frazione da conferire come da successivi art. 12, comma 4, lettere a), b), art. 13, commi 4, 6 e 8, art. 15, comma 1, lettere a), b), c) e d) e art. 18, comma 6 del presente regolamento;
 - c) in attesa che il Comune si adegui a quanto riportato alla precedente lettera b), il Comune stesso provvede ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.
2. I contenitori raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
 - b) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;
 - c) avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurine e antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni;
 - d) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante manovrabile da soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente e di una scritta riportante la frazione di rifiuto da conferire.
3. Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni, con una frequenza stabilita da apposito capitolato d'appalto e comunque ogni volta che il Comune ne faccia richiesta per motivi di salute pubblica e ambientale.

Art.10 - MODALITA' DI CONFERIMENTO NEI CONTENITORI E/O CAMPANE STRADALI

- 1. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire d'opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.
- 2. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:
 - a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere chiusi;
 - b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali che possano causare danni agli addetti all'atto svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
 - materiali liquidi;
 - materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti pericolosi, come esplosivi, solventi, etc. ad esclusione dei R.U.P. e T e/o F;
 - frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;
 - c) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
- 3. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è, in particolare, regolato dalle seguenti norme:
 - a) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle

aree dove viene realizzata la raccolta. E' fatto espresso divieto di abbandonare i sacchi ed esporli nei giorni precedenti la raccolta; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei sacchi eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte;

- b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
 - c) è obbligatorio l'impiego di sacchi aventi le caratteristiche cromatiche e le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;
 - d) è fatto divieto di:
 - introdurre nel sacco, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di conferimento e/o recupero;
 - introdurre nei sacchi rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
 - lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
 - riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
 - conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
 - esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o legati esternamente ad essi;
 - e) in caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi, i materiali da raccogliere devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, al conferimento, al recupero e in genere alla popolazione e all'ambiente.
4. Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della l.r. 21/93.

Art.11 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERICOLOSI E SPECIALI

- 1. Questo Comune intende fornire, nel rispetto del regime autorizzativo nazionale e regionale, un servizio di raccolta differenziata di quanto elencato nel titolo e, più dettagliatamente, nei successivi commi. Questi scarti, pur non rientrando negli R.S.U. costituiscono un grave pericolo per la popolazione e l'ambiente qualora non vengano correttamente raccolti e smaltiti: sono inoltre prodotti non soltanto da limitate e specifiche categorie produttive, ma anche dalle utenze private.
- 2. È fatto divieto di conferire i rifiuti, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), h) e i) del presente Regolamento, nei contenitori e campane stradali destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, e comunque in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni.
- 3. Avanti il conferimento, i rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare pericolo per la salute e/o l'ambiente.
- 4. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:
 - a) pile e batterie di pile negli appositi contenitori presso rivenditori di pile e batterie di pile, negli appositi contenitori stradali, negli appositi contenitori posti nelle piattaforme ecologiche di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, o mediante un servizio di raccolta stradale effettuato da ditte specializzate in tempi e luoghi prefissati. I contenitori stradali per pile e

batterie di pile devono presentare capacità unitaria di circa 100 litri ed essere contrassegnati dal colore rosso, o contenitori di pari capacità e di colore grigio recanti un vistoso adesivo a sfondo rosso riportante la tipologia raccolta;

- b) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati presso gli ospedali, farmacie, case di cura e simili, presso gli appositi contenitori posti nelle piattaforme ecologiche di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, o mediante un servizio di raccolta stradale effettuato da ditte specializzate in tempi e luoghi prefissati. I contenitori stradali per i farmaci inutilizzati, scaduti o avariati devono presentare capacità unitaria di circa 200 litri, avere colore rosso o contenitori di pari capacità e di colore grigio recanti un vistoso adesivo a sfondo rosso con croce bianca.
 - c) gli accumulatori per autoveicoli presso i rivenditori autorizzati, in appositi contenitori siti nelle piattaforme ecologiche di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, o mediante un servizio di raccolta stradale effettuato da ditte specializzate in tempi e luoghi prefissati;
 - d) l'olio minerale esausto presso i rivenditori autorizzati, negli appositi contenitori posti nella piattaforma ecologica di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, o mediante un servizio di raccolta stradale effettuato da ditte specializzate in tempi e luoghi prefissati;
 - e) l'olio vegetale esausto negli appositi contenitori posti nella piattaforma ecologica di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, o mediante un servizio di raccolta stradale effettuato da ditte specializzate in tempi e luoghi prefissati;
5. I prodotti e contenitori etichettati "T" e / o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, di cui all'art.1, comma 1, lett. a2) e a4) del presente Regolamento devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore; presso i punti di vendita specializzati, o presso le piattaforme per la raccolta differenziata, o in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza, o mediante un servizio di raccolta stradale in tempi e luoghi stabiliti, effettuato da ditte specializzate autorizzate all'uopo;
6. per la raccolta delle siringhe giacenti su suolo pubblico, di cui all'art. 1, comma 12, lett. a5) del presente Regolamento, viene istituito un apposito servizio da parte dell'ente gestore del servizio di raccolta di rifiuti regolato da apposito capitolato d'appalto.
7. le cartucce esauste di toner di cui all'art. 1, comma 1, lett. a6) del presente Regolamento, sono conferiti dal produttore al rivenditore specializzato oppure direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata, o in appositi contenitori, o mediante un servizio di raccolta stradale in tempi e luoghi stabiliti, effettuato da ditte specializzate autorizzate all'uopo.
8. [(COMMA 8 ART. 11: PUNTO RITIRATO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 13.02.2004: I rifiuti inerti sono smaltibili presso la piattaforma ecologica esclusivamente se di provenienza domestica, con le modalità di cui all'art. 14, comma 3, del presente Regolamento. I rifiuti inerti provenienti da attività artigianali e/o imprenditoriali, il cui smaltimento grava in capo agli artigiani e/o imprenditori, potranno essere smaltiti presso la piazzola ecologica previo specifico provvedimento e previa verifica della funzionalità del servizio, stabilendone altresì il corrispettivo dovuto)].

Art.12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili di cui all'art, 1, comma 1, lettera c) del presente regolamento, deve essere diretto alla separazione della frazione umida

dalla frazione secca.

2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della l.r. 21/93.
3. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) conferimento dei rifiuti in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale;
 - b) conferimento diretto dei rifiuti tramite sacchi.Detti sistemi potranno essere utilizzati in alternativa o in concomitanza, nella ricerca di una maggiore funzionalità ed economicità del servizio di raccolta differenziata.
4. I contenitori per la raccolta della frazione umida devono essere contrassegnati da colore grigio; riportate un adesivo con la scritta "frazione umida", avere una capacità unitaria fra i 200 litri ed i 1.100 litri, ed essere in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente di 1 contenitore ogni 30/40 abitanti nel primo caso e 1 contenitore ogni 180/200 abitanti nel secondo caso.
5. Nei centri storici e/o in situazioni urbanistiche che non consentano il posizionamento e conseguente svuotamento meccanico dei contenitori da parte degli appositi veicoli utilizzati dall'ente gestore del servizio di raccolta differenziata, saranno adottate forme di raccolta della frazione umida, atte a preservare i centri storici da problemi di impatto visivo e ambientale ed a consentire in ogni caso le operazioni di conferimento da parte del produttore e di raccolta da parte dell'ente gestore di tale servizio, come segue:
 - a) posizionamento ed occultamento di contenitori da 200 litri con possibilità di svuotamento manuale;
 - b) conferimento della frazione umida in sacchi grigi o trasparenti aventi le caratteristiche di resistenza e biodegradabilità in funzione da quanto richiesto dal sistema di compostaggio, e secondo le norme di cui all'art. 11, commi 3, lettere a), b), c) e d), e 4 del presente regolamento.
6. I rifiuti della frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore tramite sacchi di colore viola o con scritta "frazione secca" in campo viola, oppure con banda viola, o in appositi cassonetti o contenitori a svuotamento o meccanizzato o manuale, di colore viola o grigio recante una scritta adesiva "frazione secca" in campo viola, di capacità unitaria compresa fra i 1.000 e i 2.000 litri, ed in numero tale da garantire un rapporto di 1 contenitore ogni 60 abitanti nel primo caso e 1 contenitore ogni 120 abitanti nel secondo caso.
7. Nei centri storici e/o in situazioni urbanistiche che non consentano il posizionamento e conseguente svuotamento meccanico dei contenitori da parte degli appositi veicoli utilizzati dall'ente gestore del servizio di raccolta differenziata, sentiti gli uffici competenti, il Comune adotterà la raccolta della frazione secca tramite conferimento diretto della frazione secca in sacchi di colore viola o con una scritta "frazione secca" in campo viola oppure con una banda viola, secondo le norme di cui all'art. 11, commi 3, lettere a), b), c) e d), e 4 del presente regolamento.
8. Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche è consentito per modiche quantità pro-capite in contenitori contrassegnati da colore marrone e di capacità unitaria compresa fra 1 e 2 mc.; le quantità eccedenti, nonché i tronchi e le ramaglie devono essere conferiti presso le piattaforme per la raccolta differenziata o direttamente presso gli impianti di compostaggio, di cui all'art. 11, comma 1 della l.r. 21/93.
9. Il conferimento dei rifiuti domestici di provenienza alimentare e delle risalte vegetali reventanti

dalla lavorazione e manutenzione del giardino e/o dell'orto privato , potrà avvenire a mezzo compostaggio domestico, in conformità e secondo quanto riportato all'art. 9, comma 5, della l.r. 21/93.

10. Il compostaggio domestico potrà essere attuato attraverso i metodi che ogni singolo cittadino riterrà più idonei alle proprie esigenze, sempre nel rispetto delle norme igieniche e della convivenza civile, nonché nel rispetto e nell'ottemperanza di tutte le leggi ed i regolamenti a tutela della salute pubblica.
11. L'attività di compostaggio domestico non dovrà arrecare danno alcuno al singolo, alla comunità, all'ambiente; in caso di mancato rispetto delle norme qui riportate e/o delle norme vigenti in materia, sarà facoltà degli uffici comunali competenti intervenire, con le appropriate misure, a correggere eventuali scorrettezze e/o, in caso di soggetti recidivi, a far interrompere l'attività di compostaggio domestico.

Art.13 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere organizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta al gestore del servizio di raccolta comunale. I rifiuti dovranno essere collocati a cura dell'utente a livello del piano stradale onde facilitare l'asportazione con gli appositi mezzi da parte degli addetti;
 - b) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, alle piattaforme per la raccolta differenziata.
2. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso ed accordo col comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 226, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della l.r. 21/93.

Art.14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, METALLO, PLASTICA E CARTA, INDUMENTI, LEGNO, INERTI, FRIGORIFERI, COMPONENTI ELETTRONICI E POLISTIROLO DI PROVENIENZA DOMESTICA

1. Premettendo che la descrizione delle caratteristiche dei contenitori da posizionare presso le piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti più sotto descritti sono oggetto del successivo art. 18, comma 6, il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d2), d3), d4), d5), e e) del presente regolamento vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) il vetro potrà essere raccolto mediante:
 - contenitori per la raccolta del vetro, che dovranno essere contrassegnati da colore verde, avere capacità unitaria compresa fra i 2 mc. E i 2,5 mc. Ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore- utente di circa un contenitore ogni 500 abitanti;
 - conferimento diretto a cura del produttore presso la piattaforma per la raccolta differenziata ;
 - b) le plastiche (l'elenco di quelle raccogliabili sarà redatto dall'ufficio comunale competente in base alle successive fasi di recupero e commercializzazione) potranno essere raccolte mediante:

- raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente (raccolta porta a porta);
 - contenitori per la raccolta delle plastiche, che dovranno essere contrassegnati dal colore giallo, avere capacità unitaria compresa fra i 2,5 mc. E i 3 mc. Ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente di circa un contenitore ogni 700 abitanti in assenza di raccolta a domicilio, o contenitori posizionati presso utenze specifiche, quali supermercati e centri commerciali, se viene effettuata la raccolta a domicilio;
 - cassonetti di colore giallo, con capacità di circa 1.000 litri, con caricamento meccanico, a mezzo compattatore;
 - conferimento diretto a cura del produttore presso la piattaforma per la raccolta differenziata;
- c) i contenitori in metallo potranno essere raccolti mediante:
- raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente (raccolta porta a porta);
 - contenitori per la raccolta del metallo, contrassegnati dal colore azzurro, ed avere capacità unitaria di circa 200 litri se destinati alla sola raccolta di lattine in alluminio, con capacità unitaria compresa fra i 2 mc. E i 2,5 mc. Se destinati alla raccolta di tutti i contenitori metallici ad uso domestico; in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente , qualora non si effettui la raccolta a domicilio, di circa un contenitore ogni 1.000 abitanti nel primo caso ed 1 contenitore ogni 500 abitanti nel secondo caso, o contenitori posizionati presso utenze specifiche, quali scuole, centri sportivi, supermercati e centri commerciali, qualora venga effettuato il servizio di raccolta a domicilio;
 - conferimento diretto a cura del produttore presso la piattaforma per la raccolta differenziata;
- d) la carta e cartone potranno essere raccolti mediante:
- raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente (raccolta porta a porta);
 - contenitori per la raccolta della carta, contrassegnati dal colore bianco, avere capacità unitaria compresa fra i 2,5 mc. e i 3 mc. ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente di circa un contenitore ogni 500 abitanti in assenza del servizio di raccolta a domicilio, o contenitori posizionati presso utenze specifiche, quali scuole, uffici pubblici qualora venga svolto il servizio di raccolta a domicilio;
 - conferimento diretto a cura del produttore presso la piattaforma per la raccolta differenziata;
- e) gli indumenti potranno essere raccolti mediante:
- raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente (raccolta porta a porta);
 - conferimento diretto a cura del produttore presso la piattaforma per la raccolta differenziata;
2. Il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti di cui al precedente comma 1 di questo articolo può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso ed accordo col Comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della l.r. 21/93.
 3. Il conferimento dei rifiuti, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d7), d8), f) e g) del presente regolamento di provenienza domestica, viene effettuato direttamente dal produttore presso le piattaforme per la raccolta differenziata.
 4. Il conferimento dei rifiuti, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d6) del presente Regolamento di provenienza domestica viene effettuato direttamente dal produttore presso la piattaforma per la

raccolta differenziata, o a mezzo del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, secondo la modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

5. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

Qualora i suddetti centri di raccolta siano gestiti da soggetti diversi dal Comune o dai Consorzi intercomunali questi dovranno essere muniti di licenza comunale, che stabilisce, inoltre, i limiti massimi della superficie del centro e delle qualità di materiale complessivo accumulabile nel centro stesso e delle altre modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. 915/82.

Prima di rilasciare la predetta licenza, il Sindaco dovrà acquisire il parere favorevole della Giunta Municipale.

Art.15 - RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILITA AGLI URBANI

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani tutti quei rifiuti provenienti dalle attività del commercio, industria, agricoltura, artigianato e servizi che, indipendentemente dalle quantità prodotte, per qualità rientrano nelle tipologie dei materiali di seguito riportate:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lame di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili):
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione alimentare, se non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica;
 - residui qualificabili come rifiuti tossici e nocivi, se risultino (da apposita documentazione stabilita dal Comune in ottemperanza alle leggi vigenti) regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo anziché allo smaltimento, quindi sottratti alla disciplina di cui al D.P.R. n. 915/82 in forza degli art. 1, comma 2, e 12, comma 4, del D.L. 6.05.94 n. 279.
2. Il Comune rilevato che parte dei materiali elencati al precedente comma 1 sono facilmente raccogliabili ed avviabili a successive fasi di recupero, istituisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilata agli urbani volto al maggior recupero possibile di materiali.
 3. Il Comune, considerata la composizione merceologica dei materiali elencati al precedente comma 1, e l'istituzione del servizio di raccolta, di cui al precedente comma 2, stabilisce oggetto di raccolta differenziata, indipendentemente dalla quantità, le seguenti categorie merceologiche:
 - a) carta e cartone;
 - b) contenitori e materiali in vetro;
 - c) contenitori in plastica (l'elenco di quelle raccogliabili sarà redatto dall'ufficio comunale competente in base alle successive fasi di commercializzazione e recupero);
 - d) contenitori e materiali in metallo;
 - e) indumenti, casame, stracci, materiale tessile in genere;
 - f) legno sotto forma di cassette e pallets;
 tutti i materiali si intendono puliti, non accoppiati o frammisti o sporcati con altri materiali, o comunque non contaminati da qualsiasi materiale, sostanza o altro che li renda pericolosi agli operatori addetti alla raccolta ed alle successive fasi di recupero, alla popolazione e all'ambiente.
 4. ogni materiale appartenente alla lista di cui al precedente comma 1 e che non rientri nelle categorie di cui al precedente comma 3, lettere a), b), c), d), e) e f), rientrerà nelle categorie "ingombranti" e dovrà essere ammassato, stoccato, raccolto, trasportato e conferito, e comunque trattato operativamente e legislativamente come rifiuto ingombrante.
 5. Tutte le operazioni, dall'ammasso temporaneo fino al conferimento e/o trattamento finale, inerenti frazioni rifiuti e/o materiali non rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono di competenza del produttore e da effettuarsi, dallo stesso, in ottemperanza alle leggi statali e regionali, nonché ai regolamenti comunali, vigenti in materia.
 6. L'ufficio comunale competente può variare il numero delle categorie di cui al precedente comma 3, previa circostanziata motivazione da presentare all'approvazione della Giunta Comunale, restando comunque nell'ambito delle composizioni merceologiche riportate all'art. 1, comma 1 del presente regolamento ed in ottemperanza delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
 7. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.

8. I contenitori utilizzati per l'ammasso e il conferimento di cui al precedente comma 7, dotati di chiusura ermetica e tenuta stagna, devono avere dimensioni non inferiori a 1 mc. e devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.
9. il servizio di raccolta differenziata dei materiali di cui al precedente comma 3, lettere a), b), c), d), e) e f), avrà differenti modalità in base ai differenti quantitativi di materiali prodotti dall'utenza, utenza che verrà ripartita in due categorie, come segue:
 - a) piccole utenze: utenze cui, o per quantità di materiali prodotti e/o per appartenenza alle categorie del commercio al minuto, artigianato e servizi, verrà offerto il servizio di raccolta porta a porta e/o concesso l'accesso alla piattaforma ecologica;
 - b) grandi utenze: utenze cui, o per quantità di materiali prodotti e/o per appartenenza alle categorie del commercio all'ingrosso, industria ed agricoltura, verrà offerto un servizio di raccolta differenziata con posizionamento di adeguati contenitori presso le utenze stesse e/o l'accesso alla piattaforma ecologica.
10. E' compito degli uffici comunali competenti:
 - a) stabilire il limite quantitativo massimo di ogni singolo materiale, di cui al precedente comma 3, lettere a), b), c), d), e) e f), limite sotto il quale l'utente rientrerà nella categoria "piccole utenze", di cui alla lettera a) del precedente comma 8, con ciò definendo appartenenti alla categoria "grandi utenze", di cui alla lettera b) del precedente comma 8, qualsiasi utenza che superi i quantitativi massimi anche solo di uno dei materiali di cui al precedente comma 3, lettere a), b), c), d), e) e f);
 - b) stabilire l'appartenenza dell'utente ad una delle due categorie, di cui al precedente comma 8, in base alla sua appartenenza alle categorie del commercio (piccolo e ingrosso), industria; artigianato, servizi ed agricoltura;
11. Gli utenti potranno presentare richiesta, accuratamente documentata e motivata, per l'iscrizione in una differente categoria da quella stabilita dai competenti uffici comunali; sarà sempre competenza degli uffici stessi l'accettazione o la ricusazione della richiesta presentata dall'utente.
12. Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali di cui ai precedenti commi 3, lettere a), b), c), d), e), f) e 4, denominati "ingombranti", verranno effettuati secondo le seguenti modalità:
 - 1) per le piccole utenze:
 - a) i materiali verranno conferiti, a cura del produttore, presso la piattaforma ecologica, l'utente potrà accedervi durante i normali orari di apertura al pubblico e dovrà attenersi, oltre che alle norme contenute a riguardo all'art. 18 del presente Regolamento, anche alle indicazioni degli addetti responsabili della piattaforma, al fine di agevolare al massimo le diverse fasi del conferimento e non intralciare il normale funzionamento del servizio alla piattaforma;
 - b) la carta e cartone potranno essere raccolti con il metodo porta a porta gli utenti devono depositare i materiali secondo le seguenti modalità:
 - i materiali dovranno essere esposti nei giorni e negli orari stabiliti per l'effettuazione del servizio di raccolta;
 - i materiali dovranno essere impilati, legati e/o impacchettati in modo da evitare in qualsiasi caso la loro dispersione nelle aree circostanti;
 - i materiali dovranno rimanere il minor tempo possibile incustoditi, non dovranno essere esposti nei giorni precedenti la raccolta;
 - il conferimento deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza

- del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al traffico veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- è fatto divieto di depositare comunque qualsiasi materiale che possa arrecare danno agli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trasporto, recupero e/o conferimento finale, nonché alla popolazione ed all'ambiente;
- 2) per le grandi utenze:
- a) i materiali verranno conferiti, a cura del produttore, presso la piattaforma ecologica, l'utente potrà accedervi in precise fasce orarie, fuori dai normali orari d'apertura al pubblico, e con precise modalità stabilite e concordate fra i competenti uffici comunali gli utenti, il tutto al fine di evitare gravi problemi organizzativi e gestionali al normale funzionamento della piattaforma ecologica, causabili dalle notevoli quantità di materiali conferiti;
 - b) se i materiali verranno raccolti presso il produttore, il Comune organizzerà il servizio di noleggio, svuotamento e/o trasporto di contenitori adatti alla loro raccolta, successivo trasporto ed avvio alle differenti fasi di recupero e/o conferimento finale.
13. il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti di cui al precedente comma 3 lettere a), b), c), d), e) e f), può essere affidato, secondo gli usi e previa conoscenza del Comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 226, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della l.r. 21/93.
14. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia e delle norme del presente Regolamento.
- È fatto obbligo alle imprese ed enti che effettuino lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, nonché ai produttori che provvedano direttamente al loro smaltimento, di comunicare al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, a norme di legge, relativamente all'anno precedente:
- a) il quantitativo e la natura dei rifiuti smaltiti;
 - b) le tecniche di smaltimento, comprendendo in essa sia l'eventuale stoccaggio provvisorio, sia le modalità di conferimento, raccolta e trasporto;
 - c) la località e le modalità con cui ha avuto luogo lo smaltimento (trattamento o stoccaggio definitivo).
15. I rifiuti qualificabili come tossici e nocivi, se risultino, da cessione documentata, regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo sono sottratti alla disciplina di cui al D.P.R. n. 915/82 in forza agli art. 1, comma 2, e 12, comma 4, del D.L. 6 maggio 1994 n. 279.
16. sarà compito dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ecologia, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, valutare la validità della documentazione fornita dagli utenti al fine di considerare i rifiuti di cui al precedente comma 15 avviabili alle forme di raccolta differenziata di cui al precedente comma 12 previste per i rifiuti speciali assimilati o soggetti alla normativa di cui al precedente comma 14.
17. Il comune, a mezzo dell' "Osservatorio comunale dei rifiuti", avrà la facoltà di attivare forme di controllo atte a verificare il rispetto di tutte le norme del presente regolamento e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art.16 - MODALITA' GENERALI E FREQUENZA DI RACCOLTA E TRASPORTO

1. La raccolta e il trasporto dei materiali oggetto del presente Regolamento al punto di scarico dovrà effettuarsi con mezzi idonei. La sosta dei veicoli e degli automezzi destinati alla raccolta, nonché al trasporto dei materiali deva essere limitata al tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni suddette.
2. I veicoli utilizzati per le operazioni di cui al comma 1 devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale.
3. Tutte le operazioni di raccolta e trasporto dovranno essere effettuate in modo da evitare qualsiasi dispersione dei materiali che possano arrecare disturbi o danni alla salute e all'ambiente.
4. Con successiva deliberazione verrà determinata la frequenza della raccolta differenziata.

Art.17 - REGOLAMENTO BASE PER GESTIONE DI PIATTAFORME DI II° LIVELLO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La Piattaforma per la raccolta differenziata dovrà restare aperta agli utenti in giorni e orari stabiliti dagli uffici competenti, in base a:
 - a) numero di abitanti nel bacino d'utenza;
 - b) numero e qualità delle utenze appartenenti all'industria, artigianato, commercio e servizi.
2. potranno accedere alla piattaforma:
 - a) i cittadini residenti nel bacino d'utenza;
 - b) i produttori di R.S.A.U. mediante rilascio da parte degli uffici comunali competenti di apposito documento;non saranno ammessi utenti non in regola con il pagamento della tassa e/o della convezione stipulata con il Comune e/o il gestore della piattaforma ecologica.
3. La piattaforma dovrà essere vigilata al fine di:
 - a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nella piattaforma e di proprietà del Comune e/o dell'ente gestore;
 - d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
4. l'incaricato alla sorveglianza dovrà:
 - a) compilare i registri di entrata e uscita delle merci nei casi previsti dalla legge;
 - b) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del presente Regolamento;
 - c) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata all'interno della piattaforma sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.
5. È fatto espresso divieto di:
 - a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente in piattaforma di proprietà del Comune e/o dell'ente gestore;
 - b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della piattaforma;
 - c) abbandonare qualsiasi tipologia di materiali fuori dai contenitori presenti in piattaforma;
 - d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e) effettuare qualsiasi forme di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale

autorizzato.

6. I contenitori presenti in piattaforma dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati;
 - b) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti;
7. Per la sicurezza e la tutela dell'ambiente e dei cittadini, per quanto non espressamente dichiarato in questo articolo in riferimento alle piattaforme per la raccolta differenziata, loro strutture, attrezzature e contenitori, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Art.18 – VIGILANZA

1. A far tempo dall'istruzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.
2. Alla provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.
3. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della l.r. 21/93 i quantitativi per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione quali-quantitativa da parte della provincia territorialmente competente.

Art.19 - OBBLIGHI DIVIETI E SANZIONI

1. E' fatto obbligo agli enti pubblici di utilizzare il 30% di carta riciclata e di attivare circuiti interni di raccolta differenziata della carta.
2. A far data dall'istituzione dei singoli servizi di raccolta differenziata è obbligatorio, per tutte le utenze interessate a tale servizio, il conferimento separato e nelle forme stabilite da questo Regolamento e dalle leggi vigenti in materia delle frazioni di rifiuto.
3. E' fatto espresso divieto di:
 - a) recare danno ai contenitori stradali per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - b) introdurre nei contenitori e campane per la raccolta differenziata sostanze liquide e/o fluide, eccezion fatta per gli olii minerali esausti e gli olii vegetali esausti che dovranno essere conferiti nei contenitori e con le modalità stabilite nel presente Regolamento;
 - c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiale fuori dagli appositi contenitori stradali;
 - d) è vietato il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei materiali oggetto del presente regolamento eccetto che negli impianti e nei luoghi a ciò destinati e regolarmente autorizzati, e nel rispetto delle vigenti leggi;
 - e) conferire da parte di tutte le utenze appartenenti alle categorie dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura e servizi, e/o comunque da parte di tutte le utenze non domestiche, presso i contenitori stradali.
4. Qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione privata, anche del volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione, accordo con il Comune, che voglia effettuare interventi di raccolta differenziata di qualsiasi frazione dei rifiuti, dovrà sempre farne espressa richiesta scritta e firmata da un responsabile, rivolgendosi all'Ufficio Tecnico e riportando nella

richiesta la tipologia di materiale raccolto, i luoghi, i tempi e le modalità di tale raccolta.

In caso di parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico, la raccolta dovrà svolgersi secondo quanto precisato nella richiesta, di qualsiasi inadempienza, errore, disagio e/o danno provocati alla popolazione e/o all'ambiente sarà ritenuto responsabile il firmatario della richiesta.

In ogni caso varranno le norme dettate in questo Regolamento e le norme di legge in materia.

5. In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto della raccolta differenziata, e di inadempienza agli obblighi, doveri e divieti riportati nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33, comma 1, della l.r. 21/93, fatte salve le sanzioni previste dall'attuale Regolamento comunale e dalle norme e leggi regionali e statali vigenti in materia.

Art.20 – INFORMAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale si assume l'organizzazione dell'informazione sulle iniziative inerenti l'attivazione e/o incremento delle differenti forme di raccolta differenziata.
2. fatto salvo il precedente comma 1), nei capitoli dell'appalto e/o concessioni di servizio dovranno essere previste, a cura dei gestori, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa la frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
3. Le iniziative di cui ai precedenti commi 1) e 2), sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 21/93 e, in caso di concessione del servizio di raccolta differenziata, in conformità alla convenzione stipulata col Comune.

Art.21 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il comune, eventualmente consorziato con altri comuni, direttamente o tramite azienda municipalizzata, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, della legge 9 novembre 1988 n. 475 e con le associazioni di categoria specializzate.
2. Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in modo particolare:
 - a) le modalità di consegna e ritiro di materiale raccolto;
 - b) la copertura degli oneri retributivi;
 - c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art.22 - ORDINANZE E RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, se richiesto da situazioni eccezionali e/o da urgenti necessità di tutela della pubblica salute o dell'ambiente, può ordinare l'impiego temporaneo di forme di raccolta e smaltimento, anche in deroga alla vigente normativa, previa tempestiva comunicazione al Ministero della Sanità ed al Presidente della Giunta Regionale.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali in materia;

- b) il Regolamento comunale di igiene;
- c) il Regolamento comunale di polizia urbana e rurale.